

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 7785/2020

Protezione internazionale e/o umanitaria - Rigetto - Revoca automatica dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato - Esclusione - Fondamento.

Il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7785 del 10/04/2020 (Rv. 657578 - 01)

Gratuito patrocinio

Patrocinio a spese dello Stato

Avvocato gratis

Corte

Cassazione

7785

2020